



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Ufficio IV – Relazioni sindacali

Prot. n. OM. 2103/LAD - 614

Roma, 24 maggio 2022

- **FP/CGIL**
- **CISL/FP**
- **UIL/PA**
- **CONFINTESA FP**
- **CONFSAL/UNSA**
- **FLP**
- **USB-Interno**

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Si trasmettono le unite circolari, pervenute in data odierna, concernenti l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
F.to Giallongo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Roma, data protocollo

Ai Prefetti della Repubblica

LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la
Provincia di

BOLZANO

Al Commissario del Governo per la
Provincia di

TRENTO

Oggetto: Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

In particolare, all'art. 10 del suddetto decreto-legge è stato aggiunto, in sede di conversione, il comma 1-*bis*, che prevede la proroga al 30 giugno 2022 della disciplina di cui all'art. 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione del 4 febbraio 2022.

Inoltre, al medesimo art. 10 è stato aggiunto, sempre in sede di conversione, il comma 1-*ter*, che prevede la proroga al 30 giugno 2022 della disciplina di cui all'art. 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Pertanto, fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili, ovvero coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

Laddove la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, sempre fino al 30 giugno 2022, per i soli dipendenti affetti da patologie e condizioni di cui al citato decreto interministeriale, il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie. Inoltre, la predetta assenza non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Infine, sempre in sede di conversione del citato art. 10 del decreto-legge 24/2022, è stata disposta la proroga fino al 31 luglio 2022 dell'art. 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmen Perrotta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Roma, data protocollo

- Al Gabinetto del Ministro
- All'Ufficio Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale
- Alla Segreteria del Ministro
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le Sibilia
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le Scalfarotto
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le Molteni
- All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
- Alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
- Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
- Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
- Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
- All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse
- All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura
- All'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti
- All'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Nazionale "Servizi di Cura dell'infanzia e agli Anziani non autosufficienti"
- Alla Struttura di missione istituita dall'art. 30 del D.L. 17/10/2016 n. 189
- Struttura del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

SEDE

Oggetto: Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

In particolare, all'art. 10 del suddetto decreto-legge è stato aggiunto, in sede di conversione, il comma 1-bis, che prevede la proroga al 30 giugno 2022 della disciplina di cui all'art. 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di concerto con il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione del 4 febbraio 2022.

Inoltre, al medesimo art. 10 è stato aggiunto, sempre in sede di conversione, il comma 1-ter, che prevede la proroga al 30 giugno 2022 della disciplina di cui all'art. 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Pertanto, fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili, ovvero coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

Laddove la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, sempre fino al 30 giugno 2022, per i soli dipendenti affetti da patologie e condizioni di cui al citato decreto interministeriale, il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie. Inoltre, la predetta assenza non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Infine, sempre in sede di conversione del citato art. 10 del decreto-legge 24/2022, è stata disposta la proroga fino al 31 luglio 2022 dell'art. 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmen Perrotta